

## **ALLEGATO 3**

### **“Prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento”**

Periodi di restrizione ammissibili calcolati in funzione della tipologia di zona di restrizione a cui è stato soggetto l'allevamento

#### **PARTE A**

#### **Valutazione periodi di restrizione in considerazione della presenza delle aziende in elenchi di derogabilità**

1. In ZP e ZS l'allevamento sarà indennizzabile fino alla data indicata nell'ordinanza di revoca quale data che poneva fine all'obbligo di prolungamento del fermo.
2. in ZUR 2, istituita con il Dispositivo del Ministero della Salute n. 02981 del 18 dicembre 2021 e avente data fine 31/01/2022, l'allevamento:
  - a. qualora collocato in area ad altissimo rischio (Allegato 1, parte a del citato dispositivo), nella quale vigeva il divieto assoluto ad accasare sarà indennizzabile fino alla data fine della ZUR2 stessa;
  - b. qualora collocato in area ad alto rischio (Allegato 1, parte b del citato dispositivo), nella quale vigeva il divieto ad accasare, sarà indennizzabile fino alla data fine della ZUR2 stessa, salvo nel caso in cui abbia raggiunto i criteri di derogabilità positiva stabiliti con la nota n. Prot. 1707 del 22/01/2022 e non rientri nell'eccezione generale specificata più sotto (parte B), relativa unicamente agli allevamenti “monospecie” e “multispecie”.
  - c. qualora collocato in area a medio rischio (Allegato 1, parte c del citato dispositivo) e in possesso dei criteri di derogabilità specificati nella nota n. prot. 44 del 04/01/2022, non sarà indennizzabile a far data dal giorno successivo alla nota fino alla fine della ZUR2 stessa, salvo non rientri nell'eccezione generale specificata sotto (parte B) relativa unicamente agli allevamenti “monospecie” e “multispecie”. Diversamente, nel caso in cui l'allevamento non sia stato in possesso dei criteri specificati nella nota, sarà da considerarsi come soggetto all'obbligo di prolungamento del vuoto sanitario per tutta la durata della ZUR e pertanto sarà indennizzabile fino alla fine della ZUR2 stessa.
3. in ZUR 3, istituita con il Dispositivo del Ministero della Salute n. 2798 del 2 febbraio 2022 e avente data fine 31/03/2022, l'allevamento:
  - a. qualora collocato in area ad alto rischio (Allegato 1, parte a del sopra citato dispositivo), nella quale vigeva il divieto ad accasare, sarà indennizzabile fino alla data fine della ZUR3 stessa, salvo nel caso in cui abbia raggiunto i criteri di derogabilità positiva stabiliti con l'Allegato 4 del Dispositivo n. 2798. In questo ultimo caso l'allevamento sarà stato menzionato negli elenchi di accasabilità positiva “singoli” o “monospecie” o “multispecie”, emessi dalle Autorità Sanitarie competenti territorialmente, e pertanto non sarà più considerato indennizzabile dalla data successiva all'emissione dell'elenco. Unicamente per gli allevamenti “monospecie” e “multispecie”, la derogabilità positiva conferita dalla propria presenza all'interno degli elenchi potrebbe essere sovrascritta dall'eccezione generale specificata sotto (parte B) e pertanto tali allevamenti saranno ugualmente indennizzabili fino al verificarsi delle condizioni idonee all'accasamento o fino alla fine della ZUR3.
  - b. qualora collocato in area a medio rischio a densità alta (Allegato 1, parte b del sopra citato dispositivo) nella quale vigeva il divieto ad accasare, sarà indennizzabile fino alla data fine della ZUR3 stessa, salvo nel caso in cui abbia raggiunto i criteri di derogabilità positiva stabiliti con l'Allegato 5 del Dispositivo n. 2798. In questo secondo caso l'allevamento sarà menzionato negli elenchi di accasabilità positiva

- “singoli” o “monospecie” o “multispecie”, emessi dalle Autorità Sanitarie competenti territorialmente, e pertanto sarà da considerarsi non più indennizzabile dalla data successiva all’emissione dell’elenco. Unicamente per gli allevamenti “monospecie” e “multispecie”, la derogabilità positiva conferita dalla propria presenza all’interno degli elenchi potrebbe essere sovrascritta dall’eccezione generale specificata sotto (parte B) e pertanto tali allevamenti saranno ugualmente indennizzabili fino al verificarsi delle condizioni idonee all’accasamento o fino al termine della ZUR3.
- c. qualora collocato in area a medio rischio a densità bassa (Allegato 1, parte b del sopra citato dispositivo), poteva procedere all’accasamento previo invio da parte delle filiere o degli allevatori di una programmazione ai Servizi Veterinari territorialmente competenti, così come specificato all’Allegato 5. Pertanto, poiché privo di ulteriori obblighi inerenti al prolungamento del fermo, l’allevamento non sarà più indennizzabile durante l’arco temporale della ZUR3.
4. in ZUR4, istituita con il Dispositivo del Ministero della Salute n. 8464 del 31 marzo 2022 (Allegato 1, parte a) e avente data fine 30/04/2022, nella quale vigeva il divieto ad accasare, l’allevamento sarà indennizzabile fino alla data fine della ZUR4 stessa, salvo nel caso in cui abbia raggiunto i criteri di derogabilità positiva stabiliti con l’Allegato 4 del Dispositivo n. 8464. In questo secondo caso l’allevamento sarà menzionato negli elenchi di accasabilità positiva “singoli” o “monospecie”, emessi dalle Autorità Sanitarie competenti territorialmente, e pertanto sarà da considerare non più indennizzabile dalla data successiva all’emissione dell’elenco. Unicamente per gli allevamenti “monospecie”, la derogabilità positiva conferita dalla propria presenza all’interno degli elenchi potrebbe essere sovrascritta dall’eccezione generale specificata sotto (parte B) e pertanto tali allevamenti saranno ugualmente indennizzabili fino al verificarsi delle condizioni idonee all’accasamento o fino alla fine della ZUR4 stessa.
5. in ZA, istituita con il Dispositivo del Ministero della Salute n. 8464 del 31 marzo 2022 (Allegato 1, parte b) e avente data fine 30/04/2022, l’allevamento poteva procedere all’accasamento, così come specificato all’art. 5 del Dispositivo citato. Pertanto, poiché privo di ulteriori obblighi inerenti al prolungamento del fermo, l’allevamento non sarà più indennizzabile durante l’arco temporale della ZA.

Per tutte le ZUR e le rispettive aree in cui vigeva il divieto all’accasamento salvo il raggiungimento dei criteri di derogabilità positiva da parte dell’allevamento che risultava quindi menzionato negli elenchi “singoli” o “monospecie” o “multispecie”, la UO Veterinaria di Regione Lombardia ha confermato con nota X1.2024.0059372 del 13/03/2024 che, durante la durata delle zone di restrizione, gli allevamenti hanno talvolta perso i criteri di derogabilità inizialmente acquisiti. La UO Veterinaria ha confermato altresì che la perdita dei requisiti era da imputarsi *“alla contingente situazione emergenziale e alle restrizioni sanitarie poste in essere dalle competenti autorità”*. Pertanto, gli allevamenti rientrati nuovamente nella condizione di non accasabilità, poiché non più menzionati negli elenchi di accasabili positivi, saranno da considerarsi come indennizzabili dal giorno successivo alla data dell’elenco di accasabilità positiva nel quale il codice d’allevamento non era più menzionato fino alla data dell’elenco di accasabilità positiva che lo citava nuovamente o fino alla data di fine delle zone di restrizione e delle relative aree.

Per gli allevamenti per i quali si registra che, nel medesimo periodo, erano contemporaneamente collocati all’interno di una ZUR e di una tra ZP, ZS o in stato di sequestro, la derogabilità eventualmente raggiunta per presenza all’interno degli elenchi emessi dalla UO Veterinaria di Regione Lombardia per la ZUR risultava sovrascritta dal divieto all’accasamento imposto dalla ZP, ZS o dall’ordinanze di sequestro. Pertanto, l’allevamento, pur rientrando negli elenchi di accasabilità positiva, sarà indennizzabile fino alla data di termine dell’obbligo a non accasare indicata nell’ordinanza di revoca della rispettiva ZP o ZS o nell’ordinanza di dissequestro.

Qualora gli allevamenti, al termine della ZP o ZS, avessero continuato a rientrare nelle aree delle ZUR per le quali era previsto il divieto all'accasamento salvo raggiungimento dei criteri di derogabilità dettagliati nelle diverse note e allegati dei differenti dispositivi di istituzione, in presenza dell'allevamento negli elenchi di accasabilità positiva "singoli" o "monospecie" o "multispecie" emessi antecedentemente alla data di revoca della ZP o ZS, l'allevamento sarà indennizzabile fino alla data di termine dell'obbligo a non accasare indicata nell'ordinanza di revoca stessa.

Diversamente, nel caso in cui al termine della ZP o ZS l'allevamento sia rientrato nelle aree della ZUR per le quali vigeva il divieto di accasamento salvo il raggiungimento dei criteri di derogabilità positiva e non sia mai stato menzionato nell'ultimo elenco emesso UO Veterinaria di Regione Lombardia prima del termine della ZP o ZS, l'allevamento dovrà essere ritenuto indennizzabile fino al momento in cui non ha acquisito la derogabilità positiva, qualora non condizionata dalla presenza di allevamenti vicini nello stato di pieno se appartenenti agli elenchi "monospecie" e "multispecie".

I periodi di indennizzo in via generale terminano, indipendentemente dagli obblighi imposti e dalle derogabilità previste nelle varie zone di restrizione, qualora l'Autorità Sanitaria regionale abbia espressamente autorizzato l'allevamento richiedente a procedere all'accasamento.

Non saranno in alcun modo indennizzabili periodi durante i quali il mancato accasamento sia unicamente legato a motivi di assenza di conformità dell'allevamento ai criteri di biosicurezza.

Vista la varietà dei criteri che hanno regolato le zone di restrizione istituite durante il periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 350916 e le numerose possibilità di deroga e di eccezioni all'applicazione degli obblighi stessi, si specifica che non tutte le casistiche potrebbero essere state elencate nelle disposizioni qui sopra riportate. Quando non già evidente nei dispositivi che hanno istituito le zone di restrizione e nei chiarimenti già pervenuti dalla UO Veterinaria, sarà dunque necessario in sede di domanda dimostrare tramite documentazione rilasciata dalle Autorità Sanitarie regionali l'effettiva permanenza dell'obbligo a non accasare per l'allevamento richiedente, con specifica indicazione delle date entro cui l'obbligo ha avuto durata. In assenza di tale documentazione probatoria, i periodi di indennizzo per i quali non si avrà conferma della presenza dell'obbligo del prolungamento del fermo non potranno essere riconosciuti.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati in domanda, sarà necessario utilizzare l'Allegato 5 - "Calcolo media capi e mancato accasamento".

## **PARTE B**

**Calcolo dei giorni di fermo aggiuntivi rispetto a quanto verificato in parte A per gli allevamenti ricompresi negli elenchi di derogabilità positiva "monospecie" o "multispecie" in considerazione dell'appartenenza alle aree omogenee.**

Sono esclusi dalla presente casistica gli allevamenti espressamente citati negli elenchi di accasabili "singoli".

La Uo Veterinaria di Regione Lombardia, con mail del 13/06/2024, ha confermato che, per gli allevamenti ricompresi negli elenchi di derogabilità positiva "monospecie" o "multispecie", per i quali era prevista l'obbligatorietà di accasamenti e svuotamenti sincroni, era possibile che la derogabilità positiva conferita dagli elenchi stessi fosse in realtà fittizia.

L'allevamento richiedente, infatti, per quanto in possesso dei criteri di derogabilità positiva, permaneva di fatto nell'obbligo di non accasare, poiché negli allevamenti individuati dalla Sanità Regionale come limitrofi era in corso un ciclo di allevamento. Gli allevamenti ritenuti limitrofi per appartenenza alla medesima area omogenea sono unicamente quelli aventi il medesimo "Nome Gruppo" all'interno dei file "monospecie" o "multispecie". Fanno eccezione a tale regola gli allevamenti di specie particolari (es: capponi, anatre) che non erano state prese in considerazione

nei file. La presenza di un ciclo all'interno di uno o più degli allevamenti rientranti nella stessa area omogenea impediva quindi, di fatto, l'avvio di un nuovo ciclo nell'allevamento richiedente. Pertanto, saranno riconoscibili quali ulteriori periodi di indennizzo i giorni successivi alla data di emissione dell'elenco "monospecie" o "multispecie" che menziona l'allevamento richiedente, purché sia opportunamente documentato che uno o più degli allevamenti riconosciuti come appartenenti alla stessa area omogenea dalle Autorità Sanitarie regionali negli elenchi stessi o un allevamento appartenente alle specie particolari sopra citate, avesse già un ciclo in essere alla data di emissione dell'elenco. Diversamente, qualora uno o più degli allevamenti appartenenti all'area omogenea avesse avviato un nuovo ciclo successivamente alla data di emissione dell'elenco che conferiva derogabilità positiva, l'allevamento richiedente potrà essere indennizzato a partire dal giorno successivo al decorrere dei 14 giorni previsti dai dispositivi del Ministero della Salute per effettuare gli accasamenti sincroni.

L'ulteriore periodo di indennizzo riconoscibile, secondo il corrente criterio, terminerà con la data di fine del vuoto biologico obbligatorio effettuato al termine del ciclo dall'allevamento che conferiva all'area omogenea la condizione ostativa all'accasamento o, se antecedente, alla data di termine del periodo della specifica ZUR di appartenenza. Se al termine della ZUR rispetto a cui è stato richiesto il periodo di indennizzo secondo il corrente criterio, l'allevamento richiedente è passato a una zona di restrizione per la quale non era più previsto il divieto all'accasamento, non saranno più riconoscibili ulteriori giorni di indennizzo per quanto sia ancora in essere il ciclo nell'allevamento appartenente alla medesima area omogenea che aveva creato inizialmente la condizione ostativa all'accasamento nell'area omogenea stessa.

I beneficiari, che intenderanno richiedere l'ulteriore periodo di indennizzo in funzione del criterio qui sopra dettagliato, dovranno obbligatoriamente inserire in domanda l'Allegato 4, nel quale dovranno tracciare la propria situazione di permanenza del divieto all'accasamento pur in presenza di derogabilità positiva in funzione:

- degli elenchi monospecie / multispecie riscontrati;
- dei relativi "Nome Gruppo" nominati negli elenchi di cui al punto precedente;
- dei soli allevamenti, facenti parti del gruppo di cui al punto precedente, o degli allevamenti di specie particolari quali capponi e anatre che, avendo avuto un ciclo in corso, impedivano l'accasamento agli altri soggetti costituenti il gruppo, compreso l'allevamento per cui è richiesto l'indennizzo. Rispetto al soggetto/i che rendeva ostativo l'avvio di un nuovo ciclo per il richiedente, si dovranno specificare le date di inizio e di fine del ciclo che ha imposto l'ulteriore stato di fermo, allegando preferibilmente anche i relativi modelli 4 di ingresso e di uscita dei capi nell'allevamento.

Qualora al termine del periodo del fermo imposto dalle condizioni sopra citate, un allevamento appartenente all'area omogenea abbia avviato un nuovo ciclo, come da riscontro della UO Veterinaria del 13/06/2024, l'allevamento richiedente restava in possesso della derogabilità positiva per i successivi 14 giorni, tempistica prevista per considerare l'accasamento come sincrono dai dispositivi del Ministero della Salute. Pertanto, durante i 14 giorni successivi all'avvio di un nuovo ciclo produttivo da parte di un altro allevamento costituente l'area omogenea, l'allevamento richiedente non potrà essere ritenuto indennizzabile.